



7724

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 26 giugno 1991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I<sup>a</sup> SEZIONE PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 315

Dott. Stanislao Sibilìa

Presidente

1. Dott. Giorgio Buogo

Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » Pasquale La Cava

»

N. 3338/91

3. » Umberto Papadia

»

4. » Paolino Dell'Anno

»

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

1) RABITO Vincenzo nato in Palermo il 14/1/1939

2) GRECO Salvatore nato in Palermo il 7/7/1927

3) GRECO Michele nato in Palermo il 2/5/1924

avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello

di Reggio Calabria in data 6 novembre 1990

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Dott. G. Buoro

Udito, per la parte civile, l'avv. ==

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proco.  
Gen. Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per il  
rigetto dei ricorsi=.

Uditi i difensori avv. Michele Cerabona, Giovanni  
Aricò e Vincenzo Trantino.

Fatto

A seguito della esplosione di un weapon esplivo tele  
comandato e della conseguente morte di quattro persone, fra  
le quali il Complice Istruttore del Tribunale di Palermo, Felice  
Rosso Chinnici e del ferimento di 19 persone, avvenuti il 29.7.83,  
venne instaurato procedimento penale a carico di diverse persone fra  
le quali Vincenzo Roberto, Michele e Salvatore Lyco, cui venne  
fatto carico di una serie di reati (lettere da A ad M della epigrafe)  
concernenti armi, esplosivi, streghe, omicidio colposo, dei quali gli  
imputati, dopo le rispettive condanne ed opera delle Corti di  
Amise di Catanzetta in data 2 luglio 1984, della Corte  
di Amise di Affello delle medesime atti in data 14  
giugno 1985, ed, a seguito di annullamento con  
rinvio, della Corte di Amise di Affello di  
Catania in data 1 luglio 1987, seguita da annulla-  
menti con rinvio da parte di questa Suprema  
Corte ( Sez. I in data 3 giugno 1986; Sezioni Unite Penali

in data 18 febbraio 1988) venivano annullati il 21 dicembre 1988 dalle Corti di Appello di Messina "per insufficienze di prove"; formula sostituita dalle II Sezioni di queste stesse Corti il 9 gennaio 1990 con quelle "per non avere commesso il fatto" e ante l'immediata applicazione dell'art 256 delle norme transitorie e del nuovo codice di procedura penale.

Con l'anzianata sentenza delle Sezioni Unite in data 18-2-1988 diveniva invece definitiva la pronuncia di colpevolezza per l'alterazione delitto, contestato nella lettera N della rubrica, di associazione per delinquere di tipo mafioso ai sensi dell'art 415 bis comma 1° e 4° CP, la cui pena veniva fissata dalle Corti di Appello di Messina nella misura di cinque anni e dieci mesi di reclusione per Vincenzo Rabito, di anni dieci di reclusione per Salvatore Greco e di anni dodici di reclusione per Michele Greco -

La determinazione delle pene nei suddetti termini era annullata per violazione del principio di legalità nei confronti di Michele Greco e per assenza di motivazione nei confronti di Vincenzo Rabito e Salvatore Greco delle II<sup>a</sup> Sezioni di queste Supreme Corti con la qui richiamata sentenza del 9 gennaio 1990.

Procedendo col rito camerale ai sensi dell'art 519 CPP (dal 1988)

87

in conseguenza del rinvio disposto da quest'ultima sentenza, il 6 novembre 1990 la Corte di Cassazione ha respinto l'appello di Reggio Calabria determinando le pene, per il delitto di cui all'art. 415 bis comma 1° e 4° CP, come contestato, in otto anni di reclusione per Michele e Salvatore Greco nonché in cinque anni di reclusione per Vincenzo Rabito al quale erano state concesse le attenuanti generiche (p.b. anni 5 - 1 anno per 62 bis CP).

Avverso tale determinazione sanzionatoria, ed in nome dell'interesse dei tre imputati sono state effettuate dichiarazioni di rinvio a questa Suprema Corte cui si denuncia:

- per Vincenzo Rabito: la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 133 e 69 CP, affermandosi che le motivazioni offerte era solo apparente, fondata su presupposti di fatto erronei, su premesse apodittiche e disancorate dalla intera realtà processuale, dato che era limitata ad una analisi parziale delle emergenze processuali, nonostante la motivazione della sentenza 9-1-1990 di questa Corte di Cassazione che aveva, annullando quella del giudice di merito, sul punto rilevato, vizi inerenti alla formazione delle pene base e alla determinazione del quantum di riduzione per le concesse attenuanti generiche.

per Salvatore Greco: la falsa applicazione dell'art 183 c.p.  
in violazione dell'art 475 c.p.p. nonché  
degli artt 544 - 5° co. e 545 1° co. in riferimento all'art 526  
comma 1 e 3 per utilizzazione erronea di prove incerte riferite  
a procedimenti finali in corso nonché a parte del procedi-  
mento in cui si era formato il giudicato assoluto e  
contraddittorio nel ragionamento logico afferente a motivazione.

per Michele Greco: la violazione di legge, l'insufficienza  
della motivazione ed il travisamento  
di fatto essendon' pervenuti alla rettificazione delle prove  
sulla base di argomenti apodittici, afferenti, privi  
di riscontro processuale od ormai smentiti o su  
dichiarazioni di "fatti" prive di efficacia probatoria,  
specie per quanto riguardava la presunte, ma inesistente,  
deduzione al traffico di sostanze stupefacenti, e venuto  
per petizione di principio, o ad una personalità criminale  
smentita dai fatti.

Giusto

La sentenza impugnata deve essere qui sottoposta alle  
verifiche di legittimità sotto un duplice profilo: quello del  
rispetto dei principi enunciati nelle sentenze di annulla-  
mento, giuste quanto stabilisce l'art 545-1° co. c.p.p.,  
e quello dell'adempimento dell'obbligo della motivazione  
sui punti investiti dall'annullamento nonché delle  
correttezze dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice

ES

di rinvio nel determinare la pena e, per il solo Reato,  
nel quantificare la diminuzione da applicarsi in conseguenza  
della irrevocabile concessione di circostanze attenuanti generiche.

La prima tematica ha le sue radici nelle indicazioni  
formate da questa Suprema Corte - Ser.V. - con la sentenza  
in data 9-1-1990 la dove ha ricordato che nei confronti  
dei partecipi ad un'associazione per delinquere di tipo  
mafioso « è dovere del giudice del merito dare concretezza  
della decisione adottata attraverso la individuazione del  
rinvio concretamente sviluppato dal singolo partecipe, nonché  
mediante una coerente valutazione delle sue capacità  
a delinquere e della prosocialità puntuale, come se  
« soltanto attraverso la motivazione, infatti, che si può  
ricostruire il procedimento logico del giudice e quindi  
verificare se quella globale valutazione del fatto-reato  
e delle personalità del colpevole, secondo i parametri  
indicati nell'art. 133 CP, non superi i confini dell'area  
della discrezionalità ».

Il richiamo normativo consente di fare coincidere la  
verifica di legittimità secondo i due profili anzicennati  
accertando se il giudice di rinvio abbia rispettato  
i criteri enunciati dal suddetto art. 133 CP nel  
momento in cui ha proceduto alle individuazione  
della pena concretamente da erogare, attraverso le  
valutazioni sugli aspetti essenziali della condotta

e della personalità 57-

Non vi è bisogno qui di ricordare che ai sensi dell'art. 132 c.p. il potere del giudice nell'applicare la pena è discrezionale ma che deve essere esercitato entro i limiti cosiddetti "edittali" e cioè rispettando i termini insuperabilmente fissati dalla legge, nel minimo e nel massimo della sanzione, per ogni fatto-specie.

Entro tale ambito il giudice può spaziare con potere facoltativo ma, per non trascurare nello arbitrario, deve dare concretezza - attraverso le motivazioni - dei criteri edittali e del fondamento probatorio utilizzati nelle valutazioni, rapportati ai parametri elencati nell'art. 133 c.p. il quale nel sistema ha assunto la dimensione - giuridica cui conformarsi in via generale, e non solo per la determinazione della pena - per la quale il giudice di merito debba esercitare un potere discrezionale.

Se quel giudice rispetta l'obbligo della motivazione dando ragione dei criteri seguiti e degli elementi di fatto utilizzati, in maniera logica e senza incorrere in errori di diritto, il giudizio di merito che ne deriva sfugge al sindacato di mera legittimità finché traduce un apprezzamento tipicamente di merito, escluso dalla

censurabilità di questo Supremo Collegio.

Nelle specie il giudice di rinvio non poteva non tenere conto delle statuizioni divenute definitive attraverso le pronunce delle Sezioni Unite in ordine al delitto di associazione e di quanto, sul punto, trovavasi in connessione essenziale come fatto storico riferito con la motivazione sulle quali era stato praticato il controllo di legalità; fra queste premesse di fatto era, come ricordato nelle sentenze 9-1-1990, la partecipazione di Rabito e Scarpin all'associazione facente capo ai fratelli Greco e debitamente equiparata a quella di sostanze stupefacenti, ravvisata anche attraverso il richiamo a ben specificati fatti di prova, ed il cui proferimento criminoso non poteva dal giudice di rinvio essere rivisto e modificato perché essenziale a quella definizione di associazione per delinquere irrimediabilmente stabilita dalle predette Sezioni Unite.

Seppure l'omessa contestazione ai Greco del delitto di cui all'art 416 bis II co. - C.P. non abbia consentito di affermare la loro responsabilità come promotori, dirigenti od organizzatori dell'associazione, tuttavia ben poteva il giudice di merito apprezzare, nella valutazione del ruolo dagli stessi esercitato in seno alla *societas delictum* (e nel rispetto del



critérii indicati dalla sentenza 9-1-1990) la posizione di rilievo dei medesimi, posizione che, seppure non aveva rapporto negli indici di left-maximo di diversa e più grave contestazione di cui al precedente secondo comma, tuttavia - da un lato - se ne differenzava ontologicamente finché l'altro di partecipazione ma - dall'altro lato - si distingue per il notevole sfersore di personale apporto ed influenza nel contesto associativo.

Con come non sembra poter evocare in dubbio la correttezza di una valutazione, oltre tutto finché non in contrasto con i criteri - non esclusivi - enunciati della sentenza 9-1-1990, e finché riconducibile a quelli enunciati nell'art 133-1° co. n° 1 e 2 CP, che tenga conto anche delle dimensioni e delle caratteristiche criminose della specifica organizzazione in esame, essendo evidente come la natura, l'oggetto delle condotte del singolo, partecipativa ad un'associazione per delinquere di qualsiasi tipo, la gravità del finché fatto connesso al corpo sociale, viene manifestata in una vasta e virulenta evocazione rispetto ad altre di più modeste dimensioni e ad a basso indice di criminalità.

La utilizzazione di quei criteri, che esorbitano dalle individualità delle specifiche organizzazioni,

perenti, siccome correttamente esercitata nell'effetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., non consente infatti censure qui avanzate neppure sotto il profilo del vizio della motivazione, chiari apparendo l'iter argomentativo seguito con dignità logica non superabile se non attraverso una diversa relazione dei fatti storici, gli elementi di fatto utilizzati finché consacrati in pronunce irrevocabili sul punto specifico od in connessione essenziale con questo, nonché entro i limiti consentiti da una discrezionalità esercitata rispettando i confini normalmente apposti.

D'altra parte anche il riferimento alle precedenti pronunce va collegato alla disposizione di cui all'art. 133-II° c.p., il quale consente di tenere conto non solo dei precedenti penali ma anche di quelli giudiziari, ossia di quelli che non hanno trovato soluzione in un giudizio definitivamente formato, e che la citata norma indica come elementi dai quali possa desumersi la capacità a delinquere del colpevole cui va commisurata la pena.

Né vale, nei confronti di Michele Greco, il richiamo - anche letterario - alle condizioni in cui venne trovato al momento della cattura, secondo

il ricorrente dimostrative delle cronache logice  
delle motivazioni e delle ipervalutazioni della sua figura,  
non solo potrà a contraddire tanto non dovrebbe  
procedere ad ulteriore valutazione dei dati storici,  
inammissibile in questa sede, ma anche ferire  
lo apprezzamento dei giudici del merito che  
riferendosi correttamente la sua condotta ed il  
suo ruolo nonché le sue capacità a delinquere  
durante tutto l'arco di tempo in cui si è realiz-  
zata quella condotta criminosa anche la fase  
terminale, estremamente breve, e feraltro  
influenzabile da plurimi fattori ai quali non risulta  
se e quale contributo volontario abbia offerto  
l'imputato, significativo di arretramento, non  
potrà indurre ad alcun concreto apprezzamento favo-  
revole allo stesso imputato in assenza di specifici e  
contrastanti con i dati valorizzati.

I ricorsi di Michele e Salvatore Greco devono  
- pertanto - essere respinti poiché, non essendo  
reversibili, vizi degli stessi denunciati, non  
possono queste Supreme Corti sostituirsi al giudice  
di merito nella commisurazione sanzionatoria.

I principi superiormente enunciati a proposito  
dei Greco valgono anche per il ricorrente Rabito  
il cui ruolo nell'ambito dell'associazione - e di

"quella" associazione - risulta connesso alla legge  
di ben indicati fattori attinenti al dato storico,  
da cui si è desunto il contributo da questi apportato  
al sodalizio, nonché con riferimento al comportamento  
extra processuale oltre che processuale del detenuto,  
ovvia nel rispetto dei parametri indicati dall'art  
133 - I° co. n° 1 e 2, II° co. n° 2 e 3 CP, applicabili  
nella commisurazione della pena base da applicare.

Anche la entità della diminuzione della pena per  
effetto di circostanze attenuanti o di diminuenti,  
mentre fra i poteri discrezionali del giudice di  
merito il quale deve sul punto dare con fermezza del  
suo esercizio attraverso la motivazione.

Nella specie il giudice di merito ha rilevato  
che le attenuanti generali, ormai irrevocabilmente  
concesse, erano state inizialmente elargite in  
correzione al ben più grave delitto di omicidio, sicché  
il fine di meglio adeguare - attraverso esse - la  
misura delle pene alla dimensione del fatto  
criminoso, imporre l'attenuazione delle ratio in  
rapporto al meno grave delitto associativo.

La motivazione con espressa la una sua  
ragionevolezza che non consente di inferire la colpa  
ed è, sostanzialmente, commisurativa di una  
diminuzione di pena che applica il criterio di

regole fornite dall'art. 133 - 1° co. n° 1 CP.

Il parametro normativo risulta osservato:  
la valutazione del merito sul quantum delle  
diminuzioni non può essere ricaduta nello  
ambito del sindacato esperibile da questo Supremo Collegio.

Non potendosi tenere conto di quelle postulazioni  
argomentative inerenti alla rinuncia del  
merito, inenunciabili in queste sedi di legittimità,  
anche il ricorso del Reato deve essere  
frequentemente respinto.

In applicazione dell'art. 519 c.p.p. <sup>(del 1930)</sup> alla versione  
dei ricorsi di tutti gli imputati deve fare seguito  
il sodale onere delle spese del procedimento:  
ognuno dei ricorrenti deve essere, altresì, privato  
del versamento di una somma in favore della  
casa delle ammende, epurativamente fissata  
nella misura di lire trecentomila.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido,  
al pagamento delle spese del procedimento usuciti,  
ciascuno, al versamento della somma di lire  
trecentomila in favore della casa delle ammende.

Roma 26 giugno 1991

Il Complice Estensore  
Giuseppe Bufano

Il Presidente  
Stefano Vito

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria

11 - 23 JUN 1991  
CANCELLERIA